

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIAI F

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

AVVISO PUBBLICO INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE E DI LAVORATORI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA O DI POVERTA'

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ

Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 final del 25.8.2022 che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI 2021IT05SFPR013

Priorità 1 – "Occupazione"

O.S. a): ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)" - Settore di intervento 134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

Priorità 3 "Inclusione e lotta alla povertà"

O.S. h): ESO4.8: "Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati" – Settore di intervento 153. Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

Priorità 4 "Occupazione giovanile"

O.S. a): ESO4.1. "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)" - Settore di intervento 136. Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socioeconomica dei giovani

Programma di Contrasto alla Povertà - Misura "Bonus Assunzionali di Stabilizzazione del Lavoro"

D.G.R. n. 28/16 del 31.7.2024

D.G.R. n. 37/17 del 25.9.2024

FAQ AGGIORNATE AL 29.11.2024











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIAI F

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N.1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DAT

"Nell'articolo 9 modalità di presentazione della DAT, si dice che dovranno essere presentate DAT distinte per ciascun target di riferimento, a tal proposito vorrei sapere se si devono presentare DAT distinte solo tra categoria A e B oppure distinte anche in caso di lavoratori che rientrano in categoria B.1, B.2, B.3, B.4?"

"In fase di invio della DAT i dati da inserire nella sezione "prospetto lavoratori" saranno solo quelli riportati nell'art.9 punto 4 del bando (ossia: numero lavoratori per i quali si richiede l'aiuto, tipologia di lavoratori, numero complessivo delle mensilità sia part time che full time e importo aiuto richiesto) oppure se sarà necessario indicare anche la data di assunzione dei lavoratori come previsto dall'art. 9.1.1?"

"La procura/delega è necessaria solo se la DAT NON è presentata dal rappresentante legale?"

"Dal sito Sardegna Lavoro abbiamo scaricato la modulistica relativa agli Allegati da presentare ma non abbiamo trovato la modulistica circa la dichiarazione richiesta nella sezione 5 (9.1.2); è sufficiente un'autocertificazione nella quale si dichiara e si attesta di aver preso visione di tutti i punti richiesti nella sezione 9.1.2 o dovremo scaricare apposita modulistica?"

"All'atto della trasmissione della DAT possano essere prenotati gli importi riferiti all'incentivi relativi a stabilizzazioni o assunzioni a tempo indeterminato che avranno decorrenza in data successiva alla presentazione della citata DAT."

"Con la presente scrivo per richiedere delle delucidazioni in merito alla compilazione dell'allegato 8 (Dichiarazione del titolare effettivo). Qualora nell'impresa vi fosse un solo titolare effettivo, devo compilare solo la prima pagina, barrare l'opzione uno e firmare, oppure oltre questo và compilato anche il riquadro della pagina 3?"

"Per una snc con 4 soci di cui 1 socio 51% e gli altri con quote minori, devo far compilare a tutti la scheda titolari effettivi dell'allegato 8 oppure solo il titolare con quota di maggioranza?"

"Gli importi degli incentivi, indicati all'art. 6.1.3 spettano al 100% anche in caso di contratto di lavoro a tempo parziale?"

"Vorrei capire se gli importi indicati in tabella (al punto 6.1.3 del bando) sono incentivi erogati mensilmente. Esempio: lavoratore con contratto e tempo indeterminato in categoria A con importo mensile da 500 a 1000 euro, l'incentivo è da intendersi 400 euro mensili per 24 mensilità?

RISPOSTA N.1

Sul punto, si ribadisce il contenuto dell'art. 9 ossia che la DAT inviata dovrà essere pertinente con il target per il quale s'intende chiedere l'aiuto e si rammenta che, con determinazione n. 5724 prot. n. 78395 del 21.11.2024, il medesimo art. 9 è stato rettificato, laddove sono state previste, per la presentazione della domanda di aiuto telematica, quattro distinte finestre temporali, distinte, appunto, per target di riferimento, che qui si riassumono:

- a partire dalle ore 16:00 del 2 dicembre categoria A;
- a partire dalle ore 16:00 del 3 dicembre categorie B1, B2 (over 35) e B3;
- a partire dalle ore 16:00 del 4 dicembre categoria B2 (under 35);
- a partire dalle ore 16:00 del 5 dicembre categoria B4.

Ciò detto, se un'impresa richiede l'aiuto per tutti i target, dovrà necessariamente inviare domande separate, ciascuna riferita alla tipologia di lavoratori afferenti al target pertinente (A, B1, B2 under 35, B2 over 35, B3, B4) e ciascuna corredata da tutti i documenti previsti dall'avviso, ivi compreso il modulo di annullamento della marca da bollo.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

Si rammenta, anche, che la rettifica dell'art. 9 di cui all'avviso, giustappunto, rettificato alla data del 21.11.2024, ha riguardato anche l'eliminazione di alcuni refusi e, in particolare, di quelli relativi ai campi da compilare nella sezione "prospetto lavoratori".

Pertanto, anche con riferimento al punto specifico, si ribadisce il contenuto dell'art. 9.1.1, conseguentemente si ribadisce che non è necessario, in fase di compilazione della domanda di aiuto telematica, indicare la data di assunzione (presunta o reale).

Si evidenzia, inoltre, che è possibile fin d'ora richiedere il contributo per le assunzioni o stabilizzazioni ancora non effettuate, prenotando, in fase di presentazione della domanda, il relativo budget.

Le assunzioni o le stabilizzazioni devono comunque perfezionarsi con la sottoscrizione (o la modifica) del contratto di lavoro entro 45 giorni dalla determinazione attraverso la quale l'impresa è ammessa al contributo. Quanto alla compilazione degli allegati, in particolare l'allegato 8 (Dichiarazione Titolare Effettivo), si rammenta che nelle note, in calce all'allegato medesimo, sono contenute precise indicazioni relative alla compilazione, in specie quelle relative alla compilazione nel caso di presenza di più soci, alle quali si raccomanda di attenersi. Non è necessaria la compilazione di alcuna dichiarazione relativa all'accettazione delle disposizioni dell'avviso, ciò poiché tale dichiarazione verrà generata automaticamente al termine della compilazione della DAT e sarà ivi contenuta.

Da ultimo, si precisa che la procura/delega è necessaria soltanto qualora la DAT non sia presentata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

Si rammenta, inoltre, che il calcolo del contributo deve essere predisposto autonomamente dal soggetto proponente e prenotato in fase di compilazione della DAT.

A tal fine non rileva la percentuale di part time (posto che non è ammesso a contributo il contratto part time inferiore al 60% dell'orario pieno come da CCNL corrispondente), pertanto, il calcolo non deve essere riparametrato rispetto agli importi indicati nell'avviso.

Parimenti si ribadisce che l'importo mensile calcolato sulla base della retribuzione mensile (come indicato nella relativa tabella) deve essere moltiplicato per 12 (contratto a tempo determinato) o 24 mesi (contratto a tempo indeterminato); l'importo totale dovrà essere prenotato quale budget totale in fase di compilazione della DAT. Infine, si rammenta che è disponibile, nel portale SIL, il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale saranno esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda. A tal proposito si invita a prendere compiutamente visione delle modalità di accesso al portale. Sul punto, non è superfluo sottolineare che:

- gli utenti profilati potranno accedere all'area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale (TS-CNS Tessera Sanitaria o SPID);
- il sistema non consente sessioni di lavoro contemporanee per la stessa identità digitale.

DOMANDA n. 2 - REQUISITI DEI DESTINATARI

"In merito all'oggetto si inoltrano le seguenti richiesta di chiarimento: art.5, par.5.1.2: si chiede se il limite di reddito indicato per il mantenimento dello status di disoccupazione sia errato, in quanto risulta essere dal 2024 pari a 8.500 euro e non 8.174 euro"

"La DID può essere richiesto dopo l'assunzione, quando la stessa genera un reddito inferiore o uguale a 8174?"

"Per quanto riguarda i lavoratori che presentano significative difficoltà occupazionali (Categoria B) quali, ad esempio, persone di età superiore ai 50 anni (over 50), si chiede se questi al momento della stipula del contratto di assunzione (avvenuta naturalmente dopo il 1.6.2024) dovevano essere disoccupati iscritti come tali al centro per l'impiego secondo i canoni dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015"

"Relativamente all' Avviso Pubblico Incentivi All'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà si pone il seguente quesito: Nel caso in cui il contratto di un dipendente over 50 sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato successivamente al 01/06/2024, ma al momento dell'assunzione, nel 2023, aveva 49 anni e non era in possesso della DID,











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

rientra tra i destinatari dell'incentivo? Lo stesso dipendente è da considerarsi della categoria A o della B?"

"Con riferimento al requisito reddituale del lavoratore, non superiore a 8147 (lavoro subordinato) e 5500 (lavoro autonomo), qual è il periodo di osservazione da prendere in considerazione per la verifica del requisito? e quale documento viene richiesto in sede di rendicontazione per attestare il possesso del requisito?"

"Al fine di attestare il requisito della disoccupazione, si chiede se è considerato valido l'attestato scaricato dal sito Myanpal o dalla domanda di Naspi dalla quale si evince la contemporanea dichiarazione di immediata disponibilità"

"Con riferimento al requisito di disoccupato di lunga durata, il requisito è valutato sempre in base alla data di presentazione della DID? Per quanto concerne la spettanza anche per percettori di naspi, è necessario che abbiano una did da almeno 12 mesi? La documentazione attestante i naspi può essere la comunicazione di accettazione della domanda?"

"Per la categoria working poor, il reddito di riferimento si riferisce all'anno fiscale 2023 desumibile dalle CU 2024, oppure ai 12 mesi precedenti l'assunzione (stesso periodo di osservazione dei periodi di lavoro)? In quest'ultimo caso, che tipo di documentazione deve essere prodotta per l'attestazione del reddito?"

"Un lavoratore under 50 con regolare possesso di DID deve essere inserito nella Categoria A oppure occorre richiedere la sua dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2023) al fine di verificare se lo stesso dipendente è classificabile come Working Poor? Il lavoratore potrebbe rifiutarsi di dichiarare il suo reddito per motivi di privacy?"

"Con la presente di chiede gentilmente un chiarimento circa il requisito previsto per le categorie B.1, ossia persone di età superiore ai 50 anni. L'unico requisito richiesto è quello di avere compiuto 50 anni di età? Pertanto, rientrerebbero anche coloro che pur avendo un'età superiore ai 50 anni abbiano avuto un contratto di lavoro precedente a quello attuale?"

"Per i lavoratori rientranti nella categoria B.1 persone di età superiore ai 50 anni, è richiesto lo stato di disoccupazione, oppure l'unico requisito richiesto per l'ammissione al contributo è essere over 50? Un destinatario di 75 anni, titolare di pensione, assunto a tempo indeterminato, consente al beneficiario di accedere al contributo?"

"I destinatari "over 50" devono essere iscritti come disoccupati al momento dell'assunzione?"

"L'avviso pubblico afferma che, per i lavoratori di cui alla categoria A "Lo stato di disoccupazione deve essere formalizzato dal destinatario presso il CPI competente attraverso la DID "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro", che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona"; Si chiede: 1) Se l'assenza della DID in presenza, comunque, di tutti gli altri requisiti previsti per il possesso dello status di disoccupazione permette comunque l'accesso agli incentivi di cui alla linea A; 2) Se per i lavoratori di cui alla categoria B la presenza della DID non è necessaria ai fini dell'accesso agli incentivi?"

"All'interno dell'avviso di bando, precisamente in relazione al **punto 5.1.2** dell'**articolo 5,** si chiede cosa si intenda con il termine "**neoassunto**"; se inteso come dipendente assunto ex novo presso la ditta che presenta la domanda di incentivo, o se si intenda, piuttosto, un soggetto che non abbia mai espletato prestazioni lavorative con altre aziende. Nello specifico, se un lavoratore che aveva avuto nella stessa azienda un rapporto di lavoro a tempo determinato poi concluso, possa beneficiare dell'incentivo nell'ipotesi di riassunzione effettuata dopo il 1° giugno 2024."

"Posto che i destinatari della categoria A devono aver dato la DID, si chiede la DID anche per i destinatari della categoria B considerato che lo stato di disoccupazione non è il requisito di guesta categoria? per la











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

categoria B.2 farà fede autocertificazione dei requisiti del dipendente? e per le categorie B.3 e B.4 come sarà certificato il requisito? in particolare per B.4 sarà necessaria la did?"

"Si chiedono chiarimenti in merito alla categoria B.4 disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi). In questo caso per lo stato di disoccupato bisogna sempre fare riferimento alla DID oppure non deve mai aver lavorato per almeno per 12 mesi? Ad esempio, se un lavoratore è stato assicurato per qualche mese nel corso dei 12 mesi precedenti l'assunzione e quindi non ha perso lo stato di disoccupato rientra nella categoria B.4?"

"In riferimento al target di destinatari di cui alla Categoria A, il Bando richiama come appartenenti alla stessa appartiene alla categoria A il/la destinatario/a neoassunto/a che, oltre al possesso dei requisiti generali, risulti disoccupato/a (ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015) al momento della sottoscrizione del contratto"

"Si richiede se ai fini del finanziamento si considerano disoccupati sia i soggetti di cui all'art. 19, co. 1, D. Lgs.150/2015 (in possesso di D.I.D.) sia i soggetti di cui all'art. 19, co. 7, D. Lgs.150/2015 e dunque soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa (inoccupati non in possesso di D.I.D.)"

"Categoria B.4: disoccupati di lunga durata: un soggetto percettore di Naspi ma disoccupato da meno di 12 mesi può beneficiare del contributo?"

"Per le trasformazioni di contratti a tempo in contratti a tempo indeterminato, è indispensabile la DID che certifichi lo status di disoccupato alla data di assunzione a tempo determinato per la categoria A dei lavoratori?"

RISPOSTA N. 2

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art. 5 dell'avviso, come rettificato con determinazione n. 5724 prot. n. 78395 del 21.11.2024, il quale richiede, tra i requisiti generali, il possesso della DID, eccezion fatta per i soli *working poor* aventi un reddito superiore a quello cosiddetto prospettico (pari a euro 8.500,00 per l'anno 2024).

Si evidenzia che i requisiti generali e specifici dei destinatari, sia appartenenti alla categoria A che B, indicati all'art. 5.1.1 e 5.1.2. dell'avviso devono essere posseduti alla data di assunzione.

Relativamente alle modalità di rilascio della DID si rimanda alle disposizioni della circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019 "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).

In questa sede si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

La DID può essere resa da un soggetto disoccupato o da un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di preavviso) tramite MyANPAL oppure attraverso i portali regionali, ove presenti, o presso un centro per l'impiego (CPI).

Secondo quanto disciplinato dalla anzidetta circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019, la durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

Coloro che hanno presentato domanda NASpI/DIS-COLL non devono formalizzare la DID, in quanto l'istanza all'INPS per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità.

Questi ultimi (percettori di NASPI), per poter essere "collocati" quali appartenenti alla categoria B4 devono comunque vantare un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIAI F

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Si evidenzia, con particolare riferimento alla categoria "over 50", che si considerano appartenenti a tale categoria coloro i quali alla data di assunzione abbiano compiuto i 50 anni di età e che, comunque, abbiano un'età non superiore a quella prescritta per legge per il collocamento obbligatorio a riposo. Pertanto, nessun aiuto potrà essere concesso al destinatario di età superiore ai 67 anni o, in ogni caso, già titolare di pensione. Si precisa, infine, che l'Amministrazione provvederà, in sede di controlli tesi alla verifica dei requisiti richiesti per i destinatari, ad acquisire d'ufficio quanto utile alla verifica medesima e, in particolare, le DID riferibili al momento precedente la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Pertanto, l'impresa richiedente il requisito (e il lavoratore, non appena assunto, in sede di compilazione dell'allegato 4 - Dichiarazione del lavoratore) dovrà limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici in capo al destinatario senza dover produrre alcunché.

Sul punto, non è superfluo sottolineare che è compito dell'impresa verificare i requisiti generali e specifici posseduti dai potenziali propri lavoratori al fine di correttamente individuarne l'appartenenza a una delle categorie di destinatari previste dall'avviso. Ciò significa che, nel caso dei soggetti appartenenti alla categoria dei working poor, l'impresa dovrà specificamente chiedere al potenziale destinatario se il reddito percepito nell'anno 2023 e dichiarato nell'anno 2024 è uguale o inferiore a 15.500,00, senza necessità di acquisire alcun documento (che, legittimamente, il potenziale destinatario potrà rifiutare di esibire), essendo sufficiente la sottoscrizione, da parte del medesimo soggetto, dell'allegato 4.

Infine, si precisa che il termine "neoassunto" è da riferirsi alla condizione del destinatario nel momento immediatamente precedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro con l'impresa richiedente il contributo, Da ultimo, si precisa che il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'art. 5 è richiesto anche per gli incentivi alla stabilizzazione. Pertanto, i requisiti che il destinatario deve possedere andranno verificati nel momento immediatamente precedente alla sottoscrizione del contratto che si vuole trasformare e per il quale si vuole richiedere il contributo.

DOMANDA N.3 - TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI

"In riferimento all'Art. 6.1.2 dell'Avviso "Incentivi alla stabilizzazione - Trasformazioni ammissibili", la Tabella A – Trasformazioni ammissibili riferisce che In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato già oggetto di incentivo nell'ambito del presente avviso potrà essere riconosciuta, **previa presentazione di nuova DAT**, il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo determinato fino a concorrenza dell'importo applicabile al contratto a tempo indeterminato. Quando sarà possibile presentare la nuova DAT in piattaforma? Dovrà essere presentata una nuova DAT per ogni lavoratore soggetto ad eventuale trasformazione contrattuale? Se, ad esempio, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato avviene in data 1.12.2024 (data successiva alla presentazione della domanda d'aiuto), la nuova DAT potrà essere presentata a partire da tale data oppure tale presentazione è legata a tempistiche dettate dall'ente istruttore?"

"Lavoratore oggetto di una prima DAT come lavoratore a tempo determinato, ma successivamente trasformato a tempo indeterminato, in questo caso è necessario presentare nuova DAT per godere dell'incentivo residuo?"

"La trasformazione a tempo indeterminato ante tempus di un contratto a termine (es. lavoratore assunto a termine per il periodo 1.7.24 – 31.12.24 stabilizzato in data 1.10.24) dà diritto al contributo?"

"Nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine è importante la durata del contratto a termine? Può, ad esempio, essere ammesso il caso di un lavoratore assunto a termine dal 1.5.2024 al 31.7.2024 che viene trasformato a tempo indeterminato dal 1.8.2024? In questa ipotesi potrebbe il beneficiario vedersi riconosciuto il bonus per 24 mesi (nella ipotesi naturalmente che almeno tanto duri il contratto a tempo indeterminato)?"

"Nel caso in cui un lavoratore rientrante nella Categoria A sia oggetto una trasformazione di un contratto a tempo determinato (tempo parziale al 70%) non già oggetto di incentivo in un contratto a tempo indeterminato











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

e a tempo pieno, la retribuzione lorda su cui calcolare il contributo si baserà sul contratto a tempo pieno o su quello parziale al 70%? L'aiuto riconosciuto sarà dunque di 24 mensilità?"

"Un contratto a tempo determinato stipulato prima del 1.6.2024 ma trasformato a tempo indeterminato successivamente a tale data, può essere oggetto del bando?"

"Relativamente all'articolo 6.1.2 riguardante le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, non mi è chiaro se un dipendente assunto a tempo determinato prima del 1.6.2024 al quale viene trasformato il contratto a tempo indeterminato in data 31.8.2024 è ammissibile alla concessione del contributo?"

"Relativamente all'articolo 6.1.2 riguardante le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, non mi è chiaro se un dipendente assunto a tempo determinato dopo il 1.6.2024 al quale viene trasformato il contratto a tempo indeterminato prima della presentazione del bando è ammissibile alla concessione del contributo?"

"In merito alla Tabella A- trasformazioni ammissibili - si chiede chiarimento riguardo la trasformazione di un rapporto già a tempo indeterminato da part-time a full-time. il momento di ammissibilità è la trasformazione a tempo pieno successiva al 1.6.2024? e il contratto doveva essere stipulato dopo il 1.6.2024 o è ammessa anche la trasformazione di contratto stipulato prima? esempio: indeterminato part-time 20% stipulato il 1.1.2024 poi trasformato full-time il 1.7.2024 è ammissibile dal 1.7.2024?"

"Relativamente all'Avviso pubblico Incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà si pone il seguente quesito: in riferimento all'Art. 6.1.2 dell'Avviso "Incentivi alla stabilizzazione - Trasformazioni ammissibili", la Tabella A – Trasformazioni ammissibili riferisce che per la Categoria A, la trasformazione a tempo indeterminato da contratto di lavoro a tempo determinato non già oggetto di incentivo risulta "Ammissibile" mentre, per la Categoria B, "la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato non già oggetto di incentivo è equiparata a nuova assunzione". Quali sono le differenze di trattamento per le due Categorie dal punto di vista formale e dell'erogazione del contributo? "

"Relativamente all' Avviso pubblico incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà si pone il seguente quesito: in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato non già oggetto di incentivo da tempo parziale a tempo pieno, ai fini del calcolo dell'aiuto si considera la retribuzione mensile lorda relativa al precedente contratto di lavoro a tempo parziale oppure la retribuzione mensile relativa al contratto a tempo pieno?"

"È ammissibile l'incentivo, nell'ambito del regime de minimis, per la trasformazione, a conclusione del periodo formativo, del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato? Si consideri inoltre che, se ammissibile, non sarà presente la comunicazione telematica di trasformazione in quanto il contratto di apprendistato instaurato successivamente alla entrata in vigore del T.U. sull'apprendistato (25 ottobre 2011) non è soggetto alla comunicazione telematica"

"Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in data 31.10.2024 di durata superiore a 12 mesi (il rapporto è iniziato in data 7.7.2023) non si capisce se devono essere inviate 2 DAT, una come rapporto a tempo determinato e una come rapporto a tempo indeterminato oppure solo una DAT come rapporto a tempo indeterminato (vedi tabella del punto 6.1.2)"

"Avremo bisogno di chiarimenti per quanto riguarda le trasformazioni ammissibili e in particolare per quanto riguarda la dicitura "<u>Da contratto di lavoro a tempo determinato non già oggetto di incentivo".</u> in particolare, abbiamo il caso di un dipendente assunto a termine in data 1.7.2024 e poi trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1.8.2024. In questo caso, si deve procedere con la richiesta di 2 domande distinte (una domanda











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

per un mese di tempo determinato e una domanda per i restanti 23 mesi di tempo indeterminato) oppure posso fare direttamente una domanda cumulativa per 24 mesi'?"

"Si richiede un chiarimento riguardo alla trasformazione da contratto a tempo determinato, non già oggetto di incentivo, a contratto a tempo indeterminato.

In particolare, nel caso di un dipendente che abbia le seguenti caratteristiche:

- -un'età minima di 18 anni compiuti,
- -un reddito annuo lordo inferiore o uguale a 15.000 nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile,
- -sia stato assunto per un periodo di 30 giorni con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, si vorrebbe chiarire se il periodo di 30 giorni con contratto a tempo determinato potrebbe consentire al dipendente di rientrare e all'interno della categoria B2 "Working poor" di cui all'Art. 5.1.2. del bando, anche se quest'ultimo è stato effettuato presso la stessa azienda da cui il dipendente è stato poi assunto a tempo indeterminato"

"Per calcolare il contributo che si richiede, occorre considerare la percentuale part time al momento dell'assunzione anche se successivamente modificata?"

"Categoria working poor: è necessario che il rapporto di lavoro di durata di almeno 30 giorni sia differente rispetto a quello per il quale si sta presentando domanda? È necessario che il dipendente in questione abbia presentato la dichiarazione dei redditi 2023 dalla quale si evince un reddito pari o inferiore a 15.500 euro o è anche possibile che la dichiarazione non sia stata presentata perché non obbligatoria e il reddito sia inferiore a euro 15.500,00 (evincibile dalla CU)?"

RISPOSTA N. 3

Sul punto, si precisa che la finalità dell'avviso è quella di offrire un contributo alle imprese per le **assunzioni** o stabilizzazioni (ossia trasformazioni) effettuate a far data dal 1° giugno 2024.

Pertanto, nessun aiuto può essere riconosciuto per le retribuzioni dei lavoratori che fossero già in forza presso l'impresa richiedente al 1°giugno 2024. Ciò significa che se il contratto di lavoro che si vuole trasformare è stato stipulato prima della data anzidetta (1° giugno 2024) ancorché trasformato successivamente, non può essere "agevolato" dalla misura di cui all'avviso in oggetto.

Si precisa, inoltre, che allorquando nella tabella di cui all'art. 6.1.2 dell'avviso, riferendosi alle trasformazioni "di contratti non già oggetto di incentivo di cui al presente avviso" si specifica che queste equivalgono a "nuova assunzione", ciò è da riferirsi sia al calcolo del contributo che è possibile richiedere (prima busta paga del contratto trasformato) sia al "contenitore economico" nel quale confluiscono dette trasformazioni, che resta distinto da quello dedicato alle trasformazioni di contratti già oggetto di incentivo.

A tal proposito, si precisa che tutte le trasformazioni di contratti già oggetto di incentivo dovranno essere presentate in un momento successivo rispetto al calendario previsto per la presentazione delle DAT di cui all'art. 9 dell'avviso. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare la finestra temporale a partire dalla quale poter presentare la domanda di aiuto telematica (DAT) per le trasformazioni di contratti già oggetto di incentivo. Si precisa, inoltre, che sono ammissibili le trasformazioni di contratti relativamente alla percentuale di part time rispetto all'orario pieno indicato nel CCNL corrispondente; sono dunque ammissibili ed equivalgono a nuova assunzione:

- le trasformazioni da part time inferiore al 60% fino a una percentuale uguale o superiore al 60% dell'orario pieno previsto dal CCNL corrispondente:
- le trasformazioni da part time uguale o superiore al 60% a full time:
- le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Per i soli working poor, come precisato all'art. 6.1.2 Tabella A – Trasformazioni ammissibili, è ammissibile la trasformazione da part time inferiore al 60% a part time uguale o superiore al 60%, da part time uguale o superiore al 60% a full time, e in entrambi i casi sia di contratti a tempo determinato che di contratti a tempo indeterminato. Qualora la trasformazione da part time a full time sia riferita a un contratto a tempo determinato, sarà successivamente possibile presentare nuova DAT (quale agevolazione di contratto già oggetto di











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

incentivo) per l'ulteriore trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Va da sé che il destinatario appartenente alla categoria *working poor* che non sia in possesso di DID per superamento del reddito cosiddetto prospettico, deve essere già dipendente dell'impresa che richiede il contributo come trasformazione.

In caso contrario, non può rientrare nella categoria *working poor* ma sarà considerato afferente a una delle altre categorie in quanto disoccupato.

Da ultimo, si precisa che a seguito della conclusione del periodo di formazione del contratto di apprendistato professionalizzante, se nessuna delle due parti si avvale della facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto la trasformazione avviene *ipso iure*. Evidentemente tale "trasformazione naturale" del contratto non equivale a trasformazione nel senso definito dall'avviso in oggetto e non può essere incentivata.

DOMANDA N. 4 - LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

"Con la presente si chiede conferma di quanto esposto nel comma 9, art.4 del bando in oggetto nel punto "non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato"; pertanto se un'azienda effettua un licenziamento per riduzione del personale in data successiva, ad esempio 25.11.2024 potrà partecipare al bando?"

"Con la presente si chiedono dei chiarimenti in merito all'articolo 4 comma 9; nello specifico si chiede se il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in un contratto a tempo indeterminato sia causa di esclusione dalla partecipazione al bando."

RISPOSTA N. 4

Sul punto, si richiama integralmente l'art. 4 dell'avviso, rubricato "Beneficiari e requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa.

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso ad nutum, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

Si rammenta che la giusta causa, nella nozione che si rinviene dall'art. 2119 c.c., è posta a supporto del licenziamento intimato in ragione di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tale per cui qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se l'impresa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa (o dalle eccezioni contemplate dallo stesso art. 4 al punto 9), nell'arco temporale ricompreso tra il 18.10.2023 e il 18.10.2024, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.

Non è superfluo sottolineare che i requisiti devono essere posseduti per tutto il periodo dell'operazione, pertanto almeno fino alla liquidazione del contributo. Conseguentemente non è ammissibile la domanda presentata da un'impresa che abbia effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa anche dopo la data di pubblicazione dell'avviso.











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA

SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 5 - CODICI ATECO

"Se la società ha come codice <u>primario</u> un'attività esclusa (Tabella A), ma ha ulteriori codici <u>secondari non esclusi</u>, può comunque partecipare?

"In riferimento alle cause di esclusione relative ai codici ATECO di cui all'allegato A, si richiede se sono ricomprese le imprese operanti nel settore finanziario, similarmente all'ambito di applicazione indicato dalla Comunicazione C (2020)1863final del 19 marzo 2020."

RISPOSTA N. 5

Nel caso di possesso di più codici ATECO, il soggetto proponente deve scegliere con quale codice ATECO intende candidarsi, anche se riferito ad attività non prevalente (dunque secondaria), purché non ricompreso nell'allegato in calce all'avviso, verificabile nella visura camerale e, in ogni caso, indicato nelle comunicazioni obbligatorie dei lavoratori per i quali si richiede l'aiuto.

DOMANDA N. 6- TIPOLOGIE DI CONTRATTO E PROROGHE

"Per assunzioni a tempo indeterminato si intendono anche gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, poiché definito a tempo indeterminato dall'art.41, c.1 del D. Lgs.81/2015?"

"In merito al requisito di cui "all'art. 6.1.1 incentivi all'assunzione – tipologie di contratto ammesse" il comma 2 riporta: "Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (CO – tipo contratto A.02.00) di durata non inferiore a 12 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale..." quindi se avessimo effettuato assunzioni con contratto di durata di sei, sette o anche undici mesi non siamo ammessi in quanto raggiungiamo il requisito richiesto? Ed eventualmente come verrebbe considerata la proroga dei contratti in essere?"

"È ammissibile l'incentivo per assunzione con contratto di apprendistato posto che il bando prevede unicamente come CO-tipo contratto A.02.00 e A.01.00?"

"Si chiede se la durata di 12 mesi prevista per i contratti a tempo determinato si intende anche comprensiva di eventuali proroghe."

"Un lavoratore viene assunto con contratto a termine dal 1.6.2024 al 31.8.24. Il 31.8.2024 gli viene prorogato il contratto dal 1.9.2024 al 31.5.2025 diventando così titolare di un contratto a termine di 12 mesi. In questo caso il beneficiario può essere ammesso per la tipologia del contratto a termine di almeno 12 mesi?"

"Con riferimento ai contratti a tempo determinato, si chiede se possano rientrare nel bando anche contratti a termine che raggiungono la durata complessiva di 12 mesi per effetto di più proroghe che determinato la prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità"

"Con la presente si chiede di sapere se l'incentivo previsto per assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi può essere ottenuto anche con proroghe di contratti di lavoro inizialmente di durata inferiore oppure se deve essere esclusivamente un contratto di lavoro di 12 mesi già al momento dell'assunzione. Riportiamo di seguito il nostro caso: un lavoratore è stato assunto a tempo determinato dal 1.7.2024 sino al 31.7.2024 e dal 1.10.2024 sino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi previsti per il tempo determinato (dopo diverse proroghe). In questo caso, in cui il rapporto di lavoro ha subito un'interruzione il lavoratore rientra tra i destinatari, prendendo in considerazione il rapporto dal 1.7.2024 oppure si prende in considerazione solo il rapporto ancora in essere quindi quello con decorrenza dal 1.10.2024? Ovviamente se non si può considerare il primo rapporto di lavoro non è possibile fare la richiesta per il tempo determinato, giusto?

"Per i rapporti a tempo determinato si possono considerare anche le proroghe sino al raggiungimento dei 12











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

mesi?"

RISPOSTA N. 6

Quanto alla tipologia dei contratti ammissibili a contributo, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 6 dell'avviso; pertanto, sono ammissibili anche i contratti di apprendistato professionalizzante.

Parimenti si ribadisce che il contratto a tempo determinato deve essere di durata di almeno 12 mesi, ancorché per effetto di proroghe, purché senza soluzione di continuità.

Si rammenta che la proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per i contratti stipulati a far data dal 1° giugno 2024 la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 dell'avviso, nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto (successivamente alla concessione del contributo) da tempo pieno a tempo parziale (non inferiore al 60% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato e al beneficiario verrà richiesto di provvedere alla restituzione dell'importo non spettante eventualmente già erogato (revoca parziale).

DOMANDA N.7 – DIMISSIONI DEL LAVORATORE

"Il beneficiario può essere ammesso al contributo per un destinatario che si è dimesso per motivi personali dopo qualche mese di attività? Si porta il seguente esempio. Tizio viene assunto a tempo indeterminato il 1.7.2024. Viene presentata la DAT e il beneficiario viene ammesso al contributo per Tizio. Supponiamo che quest'ultimo si dimetta il 28.2.2025. In questa ipotesi si può chiedere il bonus pro quota per i pregressi 8 mesi?

RISPOSTA N.7

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art.13 dell'avviso, nella parte in cui stabilisce che il rapporto di lavoro incentivato dovrà essere mantenuto per almeno 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato.

In caso di interruzione anticipata, si applicano le misure di revoca totale o revoca parziale, al verificarsi delle circostanze espressamente indicata dall'articolo sopra citato.

Nello specifico caso delle dimissioni del lavoratore in un momento successivo rispetto all'assunzione/stabilizzazione incentivata dall'avviso in oggetto, verrà applicata la revoca proporzionale ossia la riparametrazione del contributo in ragione delle mensilità effettivamente lavorate e la conseguente restituzione dell'importo eventualmente erogato corrispondente alle mensilità non lavorate.

DOMANDA N.8- DIVIETO DI PREISTRUTTORIA

"La nostra azienda ha assunto in data 19.8.2024 con contratto a tempo determinato part time al 33,33% due giovani lavoratori. Sarebbe nostra intenzione aumentare il part time al 64% già dal mese di novembre. In questo caso, facendo un aumento dell'orario lavorativo, sarebbe possibile richiedere l'incentivo?

Inoltre, sarebbe nostra intenzione stabilizzarli entro il mese di febbraio 2025, modificando il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. In questo caso, se dovessimo riuscire a percepire gli incentivi oggetto del bando, si potrebbe chiedere la modifica della misura richiesta?

I soggetti per i quali dovremmo chiedere il bando hanno le seguenti caratteristiche:

1- dipendente maggiorenne, disoccupato fino alla data di assunzione presso la nostra azienda (19.08.24). Iscritto al Cpi. Età del dipendente 24 anni. Il dipendente non ha mai avuto rapporti di lavoro come dipendente ma solo lavori occasionali con Cu 2024 (redditi 2023) di importo di euro 3.000,00 circa. Il suddetto dipendente rientra nella categoria A o potrebbe rientrare nella categoria B4?

In caso rientri nella categoria A è necessario presentare la DID? Al momento dell'assunzione non è stata









ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

richiesta la DID e il centro per l'impiego afferma che non sia possibile richiedere la DID retroattiva.

2- dipendente maggiorenne con co.co.co presso altra azienda nel corso del 2023. Cu 2024 (redditi 2023) di importo di euro 10.000,00 circa. Il suddetto dipendente rientra nella categoria B2 o nella categoria a?"

RISPOSTA N.8

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a porre in essere tutte le attività riconducibili all'istituto del soccorso istruttorio, se del caso, nonché a formulare eventuali censure attraverso gli istituti all'uopo predisposti dal legislatore, garantendo l'attività interlocutoria e il diritto al contradditorio.

DOMANDA N. 9 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO SUCCESSIVE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DAT

"L'avviso parla di assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi; tale durata deve essere indicata nel contratto di assunzione o in eventuali proroghe già predisposte <u>al momento della domanda</u> o può essere raggiunta anche per effetto di future proroghe effettuate successivamente alla presentazione della domanda?"

RISPOSTA N.9

Sul punto, non che può che ribadirsi il contenuto dell'avviso nella parte in cui prescrive che tutti i requisiti devono essere sussistenti al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, tutti i contratti già in essere alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) devono essere sussistenti a tale data, ossia il contratto a tempo determinato deve essere di durata di almeno 12 mesi e prevedere una percentuale di part time pari ad almeno il 60% dell'orario pieno previsto dal CCNL applicato.

La durata del contratto a tempo determinato pari a 12 mesi può anche essere raggiunta per effetto di proroghe, purché la proroga sia formalizzata in un momento precedente al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica: esemplificando contratto decorrente dal 1.9.2024 fino al 30.11.2024, è ammissibile la domanda qualora il contratto sia prorogato prima della data del 2, 3, 4 o 5 dicembre (in ragione del target di riferimento), per ulteriori 10 mesi, fino alla concorrenza dei 12.

Parimenti deve essere formalizzata prima della presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) la variazione della percentuale di part time che comporti il raggiungimento di una percentuale di part time pari o superiore al 60% dell'orario pieno previsto dal CCNL applicato.

DOMANDA N. 10 – SCELTA DEL TARGET DI RIFERIMENTO IN PRESENZA DI PLURIMI REQUISITI IN CAPO AL DESTINATARIO

"Un'impresa ha assunto a tempo indeterminato un soggetto che rientrerebbe sia nella categoria B.1 persone di età superiore ai 50 anni (over 50), che in quella B.4. disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi), in qualità di - percettori di misure di sostegno al reddito (es. NASPI, Assegno di inclusione), devo presentare la DAT - dalle ore 16:00 del giorno 3.12.2024 per il caricamento delle domande per il target di cui alla categoria B1 e B3 O dalle ore 16:00 del giorno 5.12.2024 per il caricamento delle domande per il target di cui alla categoria B4?"

"Per lo stesso lavoratore con i requisiti che rientrano in entrambe le linee A e B possiamo richiedere entrambi











ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

gli incentivi?"

"Per uno stesso dipendente può essere fatta richiesta nella linea A e nella linea B e poi una volta ammessi scegliere la linea da rendicontare?"

RISPOSTA N. 10

Sul punto si ribadisce che la scelta relativa alla presentazione della domanda e al target per il quale presentarla resta esclusivamente prerogativa dell'impresa richiedente il contributo, non potendo l'Amministrazione né fornire specifiche o suggerimenti né sostituirsi alla volontà del soggetto proponente.

Pertanto, se il potenziale destinatario possiede i requisiti tali per cui può potenzialmente appartenere a più target, sarà comunque l'impresa a dover decidere in quale categoria "collocarlo", potendo scegliere tra quelle individuate dall'avviso (A, B1, B2, B3, B4).

Parimenti, fermo restando che non è possibile vedersi riconosciuto più di una volta l'incentivo per lo stesso lavoratore, come anche espressamente disposto dall'art. 4 dell'Avviso, sarà l'impresa a dover valutare per quale target presentare domanda, cristallizzando la propria volontà in questa sede.

DOMANDA N. 11 – SCADENZA DEL CONTRATTO SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DAT O DIMISSIONI DEL LAVORATORE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DAT E SUCCESSIVA RIASSUNZIONE

"Un dipendente rientrante nella linea A, è stato assunto il 01.01.2024 con scadenza del contratto il 31.12.2024. Può essere oggetto dell'agevolazione se verrà riassunto a gennaio con un contratto a tempo indeterminato? O il fatto che il soggetto in questione è in forza al momento della presentazione della domanda telematica è motivo di esclusione?"

"Azienda con tutti i dipendenti assunti nell'anno 2012, se tutti i dipendenti si dimettono prima della presentazione della domanda e rilasciano la DID, risultando quindi tutti disoccupati al momento della presentazione della domanda, è possibile chiedere l'incentivo se la stessa azienda li riassume tutti"?

RISPOSTA N. 11

Sul punto, si ribadisce che tutti i requisiti di ammissibilità in capo al destinatario di cui agli artt. 5 e seguenti dell'avviso medesimo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ivi compreso il requisito della disoccupazione.

Relativamente alle ipotesi della dimissione del lavoratore e successiva riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro dopo aver rilasciato la DID, per quanto formalmente tale circostanza è ammissibile, non potendo l'Amministrazione intervenire nella libertà di espressione della volontà del lavoratore (manifestatasi con le dimissioni), si evidenzia, ad ogni modo, che ogni condotta che sarà reputata come tesa ad aggirare le regole dell'Avviso al solo fine della concessione del contributo, verrà segnalata alla competente Procura della Repubblica per la valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato.

A tal proposito si rammenta che ai sensi dell'art. 640 Codice penale, comma 2, n. 1, "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea".

Non è superfluo, inoltre, rammentare che le risorse finanziarie a valere sull'avviso che qui ci occupa sono interamente di provenienza del Fondo Sociale Europeo (FSE+) e che sono state appositamente assegnate per la realizzazione degli obiettivi specifici di cui al PR Sardegna 2021/2027, che, nella specie, sono tesi alla tutela dell'occupazione di persone disoccupate o di lavoratori a rischio di esclusione socio lavorativa o povertà.









ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Politiche per il sostegno all'Impresa e all'Occupazione S3 CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 12 – PRESENTAZIONE DELLA DATA DA PARTE DEGLI UTENTI DELEGATI

"Per identità digitale si intende lo SPID? Esempio il consulente che ha diverse aziende deleganti può entrare con lo stesso SPID per presentare la domanda contemporaneamente per più imprese?"

RISPOSTA N. 12

Gli utenti profilati potranno accedere all'area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale SPID (codice fiscale e password), TS-CNS (Tessera Sanitaria) oppure Carta di Identità Elettronica (CIE). Si ribadisce che non è consentito l'accesso contemporaneo a più sessioni di lavoro con le stesse credenziali di identità digitale (come sopra definita).

Pertanto, per poter accedere contemporaneamente il rapporto utente delegato/impresa dovrà essere di 1:1, considerato che ogni identità digitale sarà associata a un differente codice fiscale.

DOMANDA N. 13 – ALLEGATI OBBLIGATORI IN SEDE PRESENTAZIONE DAT

"In riferimento all'Allegato 3, dichiarazione "de minimis" si chiede se questa debba essere obbligatoriamente allegata al momento della compilazione della DAT".

RISPOSTA N. 13

Sul punto si precisa che l'Allegato 3 non deve essere caricato al momento della presentazione della domanda ma soltanto in un momento successivo all'ammissibilità a contributo. I dati da riportare saranno quelli presenti nel RNA al momento della compilazione.

Pertanto, si conferma l'obbligatorietà dell'allegazione, al momento di presentazione della domanda, dei soli allegati sotto riportati:

- Allegato 1 Modulo di annullamento marca da bollo (la presentazione della DAT è soggetta al versamento dell'Imposta di Bollo pari a € 16,00 ai sensi della L. 71/13 di conversione del DL 43/2013. Il bollo può essere assolto tramite apposizione e annullamento di marca da bollo originale o tramite modalità virtuale), solo se non esente;
- Allegato 2 Scansione del documento di identità (solo se si sottoscrive la domanda con firma autografa);
- Allegato 6 Scansione della procura/delega13 (solo nel caso in cui il dichiarante sia munito di procura speciale/delega);
- Allegato 7 Formulario di progettazione formativa (obbligatorio solo qualora si prenoti il budget anche per la formazione);
- Allegato 8 Dichiarazione del Titolare effettivo (allegazione obbligatoria sempre, a prescindere dalla tipologia d'impresa richiedente).







